

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 232 DEL 21/12/2023

OGGETTO: Collocamento in aspettativa sindacale al 100% non retribuita, ai sensi art. 31 L. 300/1970, del dipendente Giovanni Maldarizzi a partire dal 1 gennaio 2024

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE

in data 29 maggio 2023 la UIL FPL a firma del Commissario Straordinario Emanuele Ronzoni ha richiesto il periodo di aspettativa sindacale retribuita per il dipendente Giovanni Maldarizzi;

in data 30 maggio 2023 la UIL FPL a firma del Segretario Generale Domenico Proietti, a rettifica di quanto richiesto nella nota precedente, ha richiesto il periodo di aspettativa sindacale non retribuita al 50% a far data dal 1 giugno 2023 per il dipendente Giovanni Maldarizzi, in quanto dirigente sindacale della O.S. che ricopre la carica di sub commissario della UIL FPL territoriale di Taranto ai sensi dell'art. 74 co. 2 del proprio vigente statuto;

che la Società, con determina dell'Amministratore Unico, n. 123 del 19 giugno 2023 ha collocato il dipendente Giovanni Maldarizzi in aspettativa sindacale non retribuita al 50%, ai sensi dell'art. 31 della legge n. 300/1970, con decorrenza dal 01.06.2023 fino a revoca;

in data 6 dicembre 2023 la UIL FPL a firma del Segretario Generale Domenico Proietti ha richiesto la variazione del periodo di aspettativa sindacale retribuita con il riconoscimento al 100% a partire dal 1^ gennaio 2024;



CONSIDERATO

che in regime di aspettativa sindacale non retribuita vi è una vera e propria sospensione del rapporto di lavoro, non vi è l'obbligo di erogare contributi da parte della Società;

VISTO

che "l'art. 31 dello statuto dei lavoratori –per il quale i lavoratori chiamati a svolgere mansioni sindacali negli organismi rappresentativi, su base nazionale o provinciale, possono, a richiesta essere collocati in aspettativa non retribuita- configura un diritto potestativo del lavoratore alla collocazione in aspettativa, il cui esercizio è assicurato sulla base della sola richiesta del lavoratore senza che occorra una manifestazione di volontà da parte del datore di lavoro cui si dirige, che viene a trovarsi in una posizione di immediata ed incondizionata soggezione." (Cass. Sez. Lavoro civile, 7 febbraio 1985, n. 953);

e, ancora, che "Il collocamento in aspettativa per ragioni sindacali ai sensi dell'art. 31 della legge n. 300/1970 rappresenta un atto dovuto, ove sussistano i presupposti soggettivi ed oggettivi previsti dalla norma, essendo escluso che rientri nella discrezione del datore di lavoro lo stabilire se il dipendente che richiede l'aspettativa possa o non continuare a rendere la prestazione lavorativa durante l'adempimento dell'incarico sindacale; né l'omissione del collocamento stesso, quando sia



imputabile soltanto ad un ingiustificato comportamento del datore di lavoro, costituisce ostacolo all'effettivo godimento del diritto da parte del lavoratore ed alla sospensione del rapporto di lavoro con la decorrenza da lui comunicata." (Cass. Sez. Lavoro civile 01 marzo 1984, n. 1.454);

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO, per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, della richiesta di collocamento in aspettativa sindacale non retribuita al 100% della UIL FPL per il dipendente Giovanni Maldarizzi , trasmessa con nota del 6 dicembre 2023;

DI COLLOCARE, pertanto, il dipendente Giovanni Maldarizzi in aspettativa sindacale non retribuita al 100% , ai sensi dell'art. 31 della legge n. 300/1970, con decorrenza dal 01.01.2024 fino a revoca;

DI TRASMETTERE copia del presente atto ai competenti Ufficio del personale e Studio di consulenza del lavoro per i successivi adempimenti, e - loro tramite- all'INPS;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web istituzionale

L'Amministratore Unico Sanitaservice
dott.ssa Maria Rosa Di Leo